

Delibera n. 82/99 (adottata l'8 giugno 1999)

**DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI IDROELETTRICI AD ACQUA FLUENTE CON POTENZA FINO A 3 MW, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 22, COMMA 5, DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DELL'ARTICOLO 3, COMMA 12, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79**

*(Gazzetta Ufficiale serie generale n. 189 del 13 agosto 1999)*

**L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell' 8 giugno 1999,

Premesso che:

- l'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il CIP) la definizione dei prezzi relativi alla cessione della nuova energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente assicurando prezzi incentivanti;
- con decisione del 31 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 gennaio 1992, n. C 23, la Commissione europea ha approvato la concessione di aiuti di Stato ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n.10;
- la deliberazione 19 novembre 1998 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, n. 137/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1999, recante linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, (di seguito: deliberazione del CIPE n. 137/98), ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni che assegnano alla produzione di energia da fonti rinnovabili un contributo importante;
- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 del 31 marzo 1999, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede, tra l'altro, che "Il gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato" ;

- l'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 prevede per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva alla sua entrata in vigore, misure di promozione e incentivazione;

Visti:

- l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visti:

- il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento del CIP n. 6/92), come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, e sue successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997;

- la deliberazione del CIPE n. 137/98 richiamata in premessa;

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 162/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 16 gennaio 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/98);

Considerato che:

- le misure di promozione e incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 e richiamate in premessa trovano applicazione per i soli impianti di produzione entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, non venendo compresi gli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le cui convenzioni di cessione destinata siano scadute, ovvero gli impianti che non abbiano usufruito degli incentivi previsti dal provvedimento del CIP n. 6/92;

- tra gli impianti non contemplati dalle misure di promozione e incentivazione previste dalla disposizione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99

rientrano gli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW;

- sul territorio nazionale risultano in esercizio più di quattrocentocinquanta impianti ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW, gran parte dei quali con convenzioni di cessione destinata all'Enel Spa dell'energia elettrica prodotta scadute o prossime alla scadenza;

- i soggetti esercenti gli impianti idroelettrici ad acqua fluente di piccola potenza e le loro associazioni rappresentative hanno segnalato all'Autorità che gli effetti della deliberazione n. 162/98 dell'Autorità non sono tali da garantire livelli di economicità e redditività degli impianti che ne consentano il mantenimento in esercizio nella fase di avvio della liberalizzazione del mercato elettrico;

- le misure per la definizione dei prezzi di cessione di nuova energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nella parte in cui contengono il riconoscimento di una componente incentivante dei prezzi di cessione medesimi, sono adottate in applicazione della legge n.9/91 che, per quanto ivi previsto in tema di aiuti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è stata approvata sotto il profilo della sua compatibilità con il mercato comune, dalla Commissione europea con decisione del 31 luglio 1991 nel quadro dell'aiuto di Stato n. NN 52/91;

Ritenuto che:

- per effetto dei numerosi interventi di manutenzione, anche straordinaria, l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici oggetto della presente deliberazione costituisca nuova produzione ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 9/91;

- l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici di piccola potenza costituisca una forma di energia di significativo valore sotto il profilo della tutela dell'ambiente, poiché tale energia sostituisce in generale quella prodotta a mezzo di altre fonti con maggiore impatto negativo sull'ecosistema, anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra;

- sia opportuno determinare, per gli impianti di cui sopra, prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta tali da garantire la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività;

- sia opportuno prevedere che i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW siano corrisposti attraverso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

## **DELIBERA**

### *Articolo 1* Definizioni

---

Ai fini della presente deliberazione, per potenza nominale media annua si intende la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico.

## *Articolo 2*    Ambito di applicazione

---

2.1 Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al gestore della rete di trasmissione nazionale e, fino alla assunzione della titolarità delle funzioni a questo attribuite dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'Enel Spa e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ad eccezione dell'energia ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione destinata all'Enel Spa, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, ancora in vigore fino alla loro scadenza.

2.2 Dopo l'1 gennaio 2002, la componente di cui all'articolo 3, lettera b), della presente deliberazione, non viene riconosciuta agli impianti entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, ovvero agli impianti ripotenziati successivamente a tale data, limitatamente alla producibilità aggiuntiva.

## *Articolo 3*    Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW

---

3.1 Agli impianti di cui all'articolo 2 si applicano prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta indifferenziati tra ore piene e ore vuote costituiti da due componenti:

- a) una componente pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct), espresso in L/kWh, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70, e sue successive modificazioni e integrazioni;
- b) una componente ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, pari alla differenza tra il prezzo di cessione riportato nella tabella 1 e la componente di cui alla precedente lettera a).

3.2 Alla produzione di energia elettrica su base annua si applicano i prezzi di cessione fissati nella tabella 1, differenziati per i diversi scaglioni di quantità di energia prodotte nel corso dell'anno solare.

**Tabella 1- Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW**

| Produzione di energia elettrica su base annua | Componente di cui alla lettera a) (*) | Componente di cui alla lettera b) | Prezzo di cessione (L/kWh) |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| fino a 1 milione di kWh                       | 40,2                                  | 114,8                             | 155                        |
| oltre 1 fino a 2 milioni di kWh               | 40,2                                  | 78,8                              | 119                        |
| oltre 2 fino a 3 milioni di kWh               | 40,2                                  | 68,8                              | 109                        |
| oltre 3 fino a 4 milioni di kWh               | 40,2                                  | 62,8                              | 103                        |
| oltre 4 fino a 5 milioni di kWh               | 40,2                                  | 57,8                              | 98                         |
| oltre 5 fino a 10 milioni di kWh              | 40,2                                  | 49,8                              | 90                         |
| oltre 10 milioni di kWh                       | 40,2                                  | 41,8                              | 82                         |

(\*) Il valore riportato in tabella per la componente di cui alla lettera a) è pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali in vigore nel terzo bimestre (maggio-giugno) 1999, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 54/99, ed è soggetto ad aggiornamento bimestrale.

*Articolo 4*      Aggiornamento dei prezzi di cessione

---

Dopo l'1 gennaio 2000, i prezzi di cessione di cui al precedente articolo 3 sono aggiornati, su base annua, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta per cento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

*Articolo 5*      Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico

---

Le componenti di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettere a) e b), sono poste a carico rispettivamente del *Conto costi energia*, previsto dall'articolo 6, commi 6.1 e 6.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e del *Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate* previsto dall'articolo 5, comma 5.2, della medesima deliberazione entrambi amministrati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

*Articolo 6*      Disposizioni transitorie e finali

---

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione. Con effetto dalla stessa data è revocata la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n.162/98.